

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

“d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.

Art. 3

Modifica all'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

Art. 4

Modifica all'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

Art. 5

Modifica all'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

Art. 6

Modifica all'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: *“legge regionale 6 marzo 1990, n. 18”* sono aggiunte le seguenti parole: *“all'articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14”*.

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 3 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 4 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 5 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 6 - Modifica all'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Oscar De Bona, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 gennaio 2009, n. 1/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2009, dove ha acquisito il n. 378 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 marzo 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotta, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 357.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato ritenuto necessario da parte della Giunta regionale al fine di sostituire alcuni specifici riferimenti alla normativa regionale sui lavori pubblici (la legge regionale n. 27/2003) contenuti negli articoli 24, 40, 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Infatti, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici (di cui il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è la struttura portante) risulta particolarmente complessa e in costante evoluzione, cosicché sembra preferibile, sotto il profilo della tecnica redazionale di legge, utilizzare, in luogo del puntuale riferimento ad un unico articolo della legge regionale veneta ora contenuto nella legge regionale n. 21/2008, un più generale e comprensivo rimando al corpo normativo che disciplina il settore.

L'opportunità di tale intervento trova, inoltre, conferma a seguito della recente impugnativa, avanti la Corte Costituzionale, degli stessi articoli della legge regionale n. 21/2008, in quanto operano un rinvio alla normativa regionale sui lavori pubblici in parte già oggetto di pronuncia di incostituzionalità da parte della Suprema Corte.

L'esame del progetto di legge da parte della Commissione ha, poi, offerto l'occasione per intervenire su talune altre norme della legge regionale n. 21/2008 chiarendo alcuni passaggi procedurali relativi all'autorizzazione paesaggistica (articolo 1), la conferenza di servizi (articolo 2) e la normativa transitoria (articolo 6).

Il testo all'attenzione del Consiglio si compone pertanto di sette articoli, compresa la dichiarazione d'urgenza, mediante i quali sono stati modificati gli articoli 3, 22, 24, 40, 47 e 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e sul quale la Seconda Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Competenze delle province.

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

- a) la concessione di linea, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
- b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste;
- c) l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

- d) l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
- d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);*
- e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
- f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;
- g) la approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);
- h) l'approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e successive modificazioni nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci;
- i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
- l) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.
2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell'articolo 21, in cinque copie.

3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.

4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.

4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere

convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.

5. La concessione e l'autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.

6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990;

7. La concessione e l'autorizzazione rilasciate sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione delle opere.

3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.

4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 40 - Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione degli stessi.

3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui

l'opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio di cui all'articolo 41.

4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.”

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.

5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 60 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 60 - Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, *all'articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14*.

3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio nel registro degli impianti e piste.

4. Fino all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.

5. Fino all'approvazione del PRN di cui all'articolo 7:

- a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
- b) le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell'articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell'articolo 12, delle nuove tariffe.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), l'autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.

9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l'intervento di un tecnico abilitato.

4. Struttura di riferimento

Direzione mobilità